

**SEDUTA DEL 07 APRILE 2016**

**CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO**  
**Provincia di Brescia**  
**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**N.31 del 07-04-2016**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2016.**

Nell'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di aprile, convocato per le ore 20:30, presso la Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno ai singoli, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

ZANNI GABRIELE	Sindaco	Presente
LANCINI SERGIO	Consigliere	Presente
CONTENTO ANTONIETTA	Consigliere	Assente giustificata
BAITELLI GUGLIELMINO	Presidente del Consiglio Comunale	Presente
FAPANNI FABIO	Consigliere	Presente
TUBINI CRISTINA	Consigliere	Presente
FACCHI GIACOMINO	Consigliere	Presente
PEDERCINI OMBRETTA	Consigliere	Presente
SALOGNI CLAUDIA	Consigliere	Presente
GATTO MATTEO	Consigliere	Presente
FELTRI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ALBERTI GIULIO	Consigliere	Assente giustificato
MARINI ARMANDO	Consigliere	Assente giustificato
CHIODINI MASSIMO	Consigliere	Assente
RACCAGNI STEFANO	Consigliere	Assente
RUBAGOTTI TARCISIO	Consigliere	Assente giustificato

CARNAZZI PAOLO	Consigliere	Assente
----------------	-------------	---------

Numero totale PRESENTI: 10 - ASSENTI: 7

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE GAETANO ANTONIO MALIVINDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono altresì presenti gli Assessori esterni PIANTONI ALESSANDRA, COTELLI GIULIO, CHIARI DIEGO, VALLI NADIA, COSSANDI GIANMARCO.

Essendo legale in numero degli intervenuti, GUGLIELMINO BAITELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Il Presidente introduce l'argomento posto al n. 12 dell'ordine del giorno ESAME E APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ" e cede la parola all' Assessore Chiari Diego per relazionare in merito

Dopodiché,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** l'intervento dell'Assessore Chiari Diego;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella deliberazione n.19 in data odierna;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, concernente l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTO** il comma 703, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTO** il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 che disciplinano l'Imposta Municipale Propria;

**VISTO** il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011 Supp. Ord. N. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

**VISTO** il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il sopraindicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

**RICHIAMATO** l'art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che:

- a decorrere dal 1° luglio 2013 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica;

**RICHIAMATO** l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che, dal comma 707 al comma 721, conferma le esenzioni ed assimilazioni introdotte dal citato D.L. n. 102/2013 ed introduce ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che, dal 1° gennaio 2014:

- l'IMU non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'IMU non si applica, altresì alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (anziché 110);

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina della tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% dell'aliquota a favore degli immobili locati a canone concordato;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari al 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- ALIQUOTA DI BASE 7,6 PER MILLE - aumento o diminuzione sino a 3 punti.
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 PER MILLE - aumento o diminuzione sino a 2 punti.
- I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 4 PER MILLE nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

**VISTO** l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prescrive che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non possa essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*";

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**RILEVATO** che il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille, e che per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 3 punti l'aliquota standard dello 7,6 per mille;

**CONSTATATO** che per l'anno 2016 il gettito dell'imposta municipale propria, ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D fino al 7,6 per mille, è destinato ai Comuni;

**RILEVATO** che occorre stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicarsi per l'anno 2016 secondo le disposizioni riportate nel D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 09/04/2015 che ha determinato le aliquote IMU per l'anno 2015;

**CONSTATATO** che il comma 26 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Stabilità 2016) prevede il blocco degli aumenti dei tributi degli enti locali e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015;

**VISTO** che con deliberazione n. 25 del 23/02/2016 la Giunta Comunale ha proposto di deliberare, ai fini della determinazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U) da applicarsi per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota ordinaria: 9,5 per mille;
- aliquota abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze (cat. C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate): 4 per mille;
- aliquota fabbricati cat. D: 7,6 per mille;
- aliquota fabbricati abitativi (diversi dalle cat. A1, A/8 e A9) e loro pertinenze (cat. C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate) concessi in uso gratuito a parenti di primo grado: abbattimento del 50% dell'aliquota ordinaria.

**PRESO ATTO** che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

**DATO ATTO:**

-che ai sensi dell'art. 151 comma 1 della D. Lgs. 267/00, "I comuni e le Province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo",

-che ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, pertanto, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'annodi riferimento;

-che ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 07/03/2016) che ha differito al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2016 da parte degli Enti Locali, di cui all'art. 151 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

**VISTO** il T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità e il regolamento delle Entrate;

**VISTO** il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente Area Finanziaria – Affari Generali / Vicesegretario Dott. Gallone Giuseppe, ai sensi dell'articolo 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e sue s.m.i., attestanti la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente Area Finanziaria – Affari Generali / Vicesegretario Dott. Gallone Giuseppe, ai sensi dell'articolo 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e sue s.m.i., attestanti la regolarità e correttezza contabile del presente atto;

**VISTO** il parere favorevole della Commissione Consiliare d'Area per i Servizi Istituzionali e Risorse per le Attività economiche, espresso nella seduta del 1°aprile 2016;

***Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri comunali presenti e votanti***

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
  - aliquota ordinaria: 9,5 per mille;
  - aliquota abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze (cat. C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate): 4 per mille;

- aliquota fabbricati cat. D: 7,6 per mille;
- aliquota fabbricati abitativi (diversi dalle cat. A1, A/8 e A9) e loro pertinenze (cat. C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate) concessi in uso gratuito a parenti di primo grado: abbattimento del 50% dell'aliquota ordinaria (come previsto dall'art. 14bis del Regolamento per l'applicazione dell'IMU che entra in vigore dal 1° gennaio 2016).

3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in euro 200,00;

4. di considerare adibita ad abitazione principale, con conseguente esenzione da pagamento dell'imposta, l'unità immobiliare e le eventuali pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata;

5. di precisare che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria verrà introitato al capitolo 10 "Imposta Municipale propria" del bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, titolo 1 tipologia 101 categoria 106 piano finanziario 1.1.1.06.001, dando atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegno di spesa.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

***Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri comunali presenti e votanti***

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio  
GUGLIELMINO BAITELLI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
GAETANO ANTONIO MALIVINDI**

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n.82/2005 e norme collegate.





**CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO**  
Provincia di Brescia

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale**

**Servizio Tributi**  
**Proposta n° 10/2016**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2016.**

---

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Palazzolo sull'Oglio, li 31-03-2016

II DIRIGENTE/VICE SEGRETARIO  
GIUSEPPE GALLONE



**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale**

**Servizio Tributi  
Proposta n° 10/2016**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2016.**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Palazzolo sull'Oglio, li 31-03-2016

Il Dirigente/Vicesegretario Comunale  
Dott. Giuseppe Gallone



**Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31/2016**

**SETTORE FINANZIARIO**

---

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2016.**

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 15-04-2016 per giorni quindici consecutivi. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Palazzolo sull'Oglio, li 15-04-2016

II SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. GAETANO ANTONIO MALIVINDI

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate*